



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

CIRCOLARE N.20/D

Roma, 21 dicembre 2015

Protocollo: 132086/RU

Rif.:

Alle Direzioni Interregionali Regionali e
Interprovinciale di Bolzano e Trento
LORO SEDI

Allegati: 1

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Ai Componenti del Tavolo E-Customs

OGGETTO: Provvedimento riepilogativo delle istruzioni tecnico-operative e procedurali fino a qui emanate inerenti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Concetto di “pagamento” - Ritardi - Applicabilità della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs n.471/97 nonché degli interessi ex art.86 D.P.R 43/73.

L’articolo 47 del D.M. del 29.05.2007 (Approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) nell’elencare le specie dei valori e dei titoli ammessi in versamento a favore delle Tesorerie ha escluso gli assegni circolari, indicati invece nelle precedenti numerose disposizioni.

Al riguardo, considerato che l’art.77 del D.P.R. n. 43/73 (T.U.L.D.), che disciplina il pagamento e il deposito dei diritti doganali, prevede tra le modalità di pagamento in dogana quella con “*assegni circolari*” e che la maggior parte dei pagamenti in dogana è stata, da anni, effettuata con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, nelle more di uno studio da parte di questa Amministrazione per la verifica delle modalità applicative degli altri metodi di pagamento, tra cui quello “*mediante bonifico bancario con valuta fissa*” previsto dalla lettera b-bis del citato art.77, Banca d’Italia ha informalmente accordato a questa Agenzia una deroga all’applicazione di quanto disposto dal sopracitato articolo 47.

Successivamente l'articolo 1, comma 119 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 – ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento e il deposito dei diritti doganali sia mediante bonifico bancario che postale e, a tal fine, ha autorizzato l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso Banca d'Italia, su cui far affluire le somme in questione, demandando ad un decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità del loro riversamento all'Erario o ad altri enti beneficiari.

Il decreto in questione, emanato il 5 febbraio 2010, all'art.1 comma 6 ha demandato all'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, l'emanazione delle istruzioni operative per l'utilizzo delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Per una corretta definizione del contenuto delle istruzioni in parola, fin dal 2011 è stata avviata una sperimentazione operativa per l'utilizzo del bonifico per i pagamenti con conto di debito durante la quale i pagamenti in questione hanno comunque spiegato valida efficacia liberatoria.

Considerati gli esiti positivi della citata sperimentazione è stato ora emanato il provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il 1° dicembre 2015, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2016, con cui sono state disciplinate le modalità tecnico-operative per il pagamento dei diritti doganali con bonifico bancario o postale.

A partire dalla data di entrata in vigore del citato provvedimento non sarà più possibile il versamento in Banca d'Italia dei diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato.

Conseguentemente, a decorrere dal 25 gennaio 2016 non potranno più essere accettati dagli Uffici delle Dogane gli assegni circolari con l'intestazione di cui sopra.

Considerato che, in applicazione dell'art.77 del TULD, sono ancora possibili il pagamento e il deposito dei diritti doganali con assegni circolari, valutate anche le nuove possibilità di pagamento con sistemi elettronici che garantiscono maggiore tutela sia dell'operatore economico che dell'erario, si dettano le seguenti condizioni per l'utilizzo/accettazione degli assegni in questione:

- l'utilizzo degli assegni è limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell'Ufficio delle dogane;
- possono essere utilizzati solo assegni circolari non trasferibili emessi da istituti bancari presenti sul territorio di competenza dell'Ufficio delle Dogane interessato;
- l'assegno circolare deve essere intestato a *“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di xxxx”*;
- il capo Area gestione Tributi – Ricevitore deve versare l'assegno sul conto corrente postale di competenza per il successivo riversamento con bonifico sulla contabilità speciale dell'Agenzia, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi in questione.

Si dettano, infine, a seguire le istruzioni per l'effettuazione dei pagamenti con bonifico e per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti.

A) ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE

La modalità di pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario o postale si applica sia ai pagamenti periodici/differiti (con conto di debito) sia ai pagamenti inerenti le singole operazioni doganali utilizzando la procedura di seguito descritta.

Pagamento effettuato da operatore economico titolare di conto di debito.

L'operatore economico:

- deve chiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale¹;
- deve fornire all'Ufficio delle dogane dove è radicato il proprio conto di debito², la email della casella di posta elettronica dove ricevere informazioni circa l'esito del quietanzamento;
- ottenuta l'abilitazione di cui sopra, può accedere all'apposita applicazione, disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di

¹ La richiesta, non necessaria per gli operatori che hanno partecipato alla sperimentazione operativa, viene fatta on line sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, registrando l'istanza di adesione al Servizio Telematico doganale.

² aperto preventivamente ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 43 del 23/1/1973 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

seguito Agenzia, nella sezione relativa al Servizio telematico doganale - Pagamenti on line – dove, attraverso l’accesso autorizzato, può visualizzare i dati relativi ai pagamenti in scadenza sul proprio conto di debito, selezionare la tipologia di pagamento e registrare la prenotazione;

D. alla sezione “pagamenti on line” può selezionare il tipo di pagamento che vuole effettuare:

- i. Prenotazione globale;
- ii. Prenotazione globale per singola sezione;
- iii. Prenotazione per più sezioni;
- iv. Prenotazione per intervalli di A93;
- v. Prenotazione per singoli A93;

effettuata la scelta, il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco e permette la stampa ed il salvataggio del file in formato pdf; nel file sono indicati l’IBAN su cui effettuare il versamento e la causale che dovrà essere riportata³ nel bonifico. Nella causale deve essere indicata un’unica prenotazione;

E. può annullare la prenotazione di un pagamento solo nel caso in cui lo stesso non sia stato quietanzato.

Il sistema informatico doganale:

1. verifica le informazioni dei pagamenti ricevuti e quietanza automaticamente gli importi sul conto di debito reintegrandolo delle somme medesime;
2. invia una email alla casella di posta elettronica, precedentemente comunicata dall’operatore all’Ufficio delle dogane dove è radicato il proprio conto di debito, per fornire informazioni circa l’esito del quietanzamento. A tal fine il sistema genera i seguenti messaggi:
 - a) in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati:

“La prenotazione numero XX è stata quietanzata in data dd/mm/aaaa alle ore hhmm”
 - b) in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati senza residuo:

³ esclusivamente nel campo causale

“Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili”

c) in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati con residuo:

“Importo versato superiore a importo movimenti prenotati. Il residuo sarà utilizzabile nella prossima prenotazione.”

d) in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati con residuo:

“Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili. E' inoltre presente un residuo utilizzabile nella prossima prenotazione.”

3. qualora la causale, di cui al precedente punto D., non sia stata riportata correttamente nel bonifico, il sistema non la riconcilia automaticamente con la prenotazione; deve essere, pertanto, cura del titolare del conto di debito, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, comunicare i dati esatti all’Agenzia, secondo le modalità rese note nelle istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. In tale ipotesi l’Agenzia, una volta acquisiti dall’operatore tutti gli elementi necessari, procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento.

Pagamento effettuato da operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito

L’operatore:

- A. deve chiedere alla Sezione operativa dell’Ufficio delle dogane il numero di prenotazione di pagamento relativo alla dichiarazione per la quale vuole procedere al pagamento tramite bonifico. Il sistema informatico doganale genera il numero di prenotazione di pagamento univoco che può essere annullato fino a quando il pagamento non sia stato quietanzato. Il sistema informatico consente anche la stampa ed il salvataggio in formato pdf del file relativo al numero della summenzionata prenotazione;
- B. riceve una stampa o una copia informatica del file di cui al precedente punto, nel quale sono indicati l’IBAN e la causale che deve essere riportata nel campo “causale del bonifico”.

Il sistema informatico:

1. Una volta effettuato il bonifico verifica le informazioni del pagamento ricevuto e quietanza automaticamente la dichiarazione rendendola svincolabile;
2. qualora la causale, di cui al precedente punto B. non sia stata riportata correttamente, non riconcilia automaticamente il bonifico con la prenotazione; deve essere pertanto cura del debitore, verificato il mancato svincolo della dichiarazione, comunicare i dati esatti all'Agenzia, secondo le modalità rese note nelle istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. In tale ipotesi, l'Agenzia, una volta acquisiti dal debitore tutti gli elementi necessari, procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento della dichiarazione, rendendola "svincolabile".

B) APPLICABILITA' SANZIONE DI CUI ALL'ART.13 DEL D.LGS.471/97

Nel corso della sopra citata fase di sperimentazione si è provveduto a valutare le condizioni per la corretta applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti e in tale ambito sono emerse alcune problematiche inerenti l'individuazione del "*dies a quo*" - "*data di pagamento*" - da cui far decorrere l'efficacia liberatoria per il debitore nonché le eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi.

In particolare, la norma speciale di cui all'articolo 77 del TULD con la formulazione "*mediante bonifico bancario con valuta fissa*"⁴ indica un pagamento in cui l'ordinante, a fronte dell'ampia libertà sulla data in cui disporlo – cd. disposizione di bonifico – ha l'obbligo di indicare **la data di accredito del pagamento per il beneficiario**; data che, per non incorrere in sanzioni, deve chiaramente essere precedente o coincidente con quella di scadenza del pagamento stesso.

Per ciò che concerne l'individuazione della data di accredito del pagamento con bonifico sul conto del beneficiario, la normativa europea inerente i Servizi di Pagamento (PSD – Payment Services Directive - Direttiva 64/2007/CE) ha fissato a T+1 il tempo entro cui le banche devono effettuare il riversamento delle somme al beneficiario; dove con T si individua la "*giornata lavorativa*" in cui il prestatore

⁴ introdotta, nel più volte citato articolo 77 del TULD, dal Decreto legge n.151/1999 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 202

di servizi di pagamento accetta l'operazione di pagamento⁵ e con T+1 la *data di regolamento* (art. 2 comma 19 del Reg. [UE] n. 260/2012)⁶ cioè la data di effettivo accredito sul conto del beneficiario.

Tutto ciò premesso, per l'individuazione del momento in cui il pagamento **produce efficacia liberatoria per il pagatore** deve intendersi applicabile la norma di carattere speciale di cui all'articolo 77 del TULD coordinata con la Direttiva 64/2007/CE che, nel disciplinare i pagamenti in ambito doganale, fa decorre l'efficacia liberatoria, per il debitore, dalla data di accredito del pagamento nel conto del beneficiario.

Conseguentemente, questa Amministrazione, nel valutare la tempestività del pagamento ⁷ deve prendere a riferimento la data in cui la somma viene accreditata nel proprio conto - contabilità speciale n IT39M0100003245348200005625 presso la Banca d'Italia.

E' quindi **onere del debitore** (al fine di evitare sanzioni) **garantire l'effettivo accredito dell'importo dovuto sul conto dell'Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento**, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.

Eventuali ritardi di accredito dovuti a cause non imputabile al debitore (ad es. quando il debitore ha effettuato il bonifico con le modalità e nei tempi corretti ma lo stesso, pur in assenza di colpa, non è pervenuto all'Agenzia nei tempi prescritti) **non sono sanzionabili**; è comunque onere del debitore fornire documentazione e/o prove a sostegno della diligenza del proprio comportamento.

Diversamente, qualora il ritardo dipenda da **causa imputabile al debitore** si rendono applicabili gli interessi moratori, attualmente al tasso di cui all'art. 86 del

⁵ Si precisa che per "*giornata lavorativa*" deve intendersi quella indicata dall'istituto di credito per garantire il riversamento nella giornata successiva delle somme al conto del beneficiario (CUT-off per la ricezione di un ordine di pagamento).

⁶ Al riguardo già l'art. 15 del d.lgs. 11/2010 nonché la Sezione V, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del suddetto decreto legislativo, avevano fornito indicazioni in tema di ricezione degli ordini di pagamento. In particolare, il Provvedimento di Banca D'Italia prevede la possibilità che un prestatore di servizi di pagamento fissi un termine orario oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva (n+1); tale modalità operativa può riferirsi anche alle operazioni disposte tramite Internet Banking. In questi casi quindi i fondi saranno accreditati al beneficiario con valuta al giorno T+2. Tali limiti temporali, che non devono tradursi in un danno per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, sono da individuare coerentemente con le procedure interne che fissano il termine della giornata operativa e devono essere resi noti alla clientela.

⁷ Il pagamento deve essere effettuato entro due giorni lavorativi dalla scadenza per i conti periodici ed entro la scadenza per i conti periodici/differiti, come disposto dagli articoli 78- 79 e 80 del TULD e 222 del CDC

DPR 43/73⁸, e la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/97.

Circa la natura sostanziale della violazione conseguente al mancato pagamento dei diritti a scadenza si rinvia a quanto chiarito dall'Avvocatura generale dello Stato con il parere prot. n. 18464 P del 12.02.2007 che si allega.

Si precisa, poi, che qualora l'operatore non effettui il pagamento spontaneo degli interessi e delle sanzioni dovute, e, a causa dell'esiguità dell'importo, non si possa procedere alla riscossione coattiva, il mancato pagamento sarà comunque valutato dall'Ufficio ai fini del mantenimento dell'autorizzazione alla facilitazione del pagamento periodico e/o differito, qualora concessa.

Sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, si forniscono, infine, i seguenti ulteriori chiarimenti su alcune particolari problematiche che potrebbero verificarsi nella pratica:

1. **Fattispecie:** *le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia (contabilità speciale n.IT39M0100003245348200005625 presso la Banca d'Italia) alla data della scadenza, ma l'Agenzia per cause imputabili al debitore non è in grado di "riconciliare" le somme versate con il pagamento dovuto/prenotato;* ciò può accadere, ad esempio, quando a causa dell'errata indicazione delle informazioni da riportare nella causale del bonifico, il sistema informatico doganale AIDA non riesce a "riconciliare" automaticamente il versamento con le operazioni doganali precedentemente prenotate.

Soluzione: in considerazione del fatto che le somme sono affluite nella contabilità speciale corretta e quindi nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza, anche se l'Agenzia non ha potuto riconciliare le somme versate con il pagamento dovuto/prenotato, si ritiene **non applicabile** la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in quanto si tratta di un'omissione di carattere meramente formale avendo l'operatore, comunque, effettuato il pagamento a favore della contabilità speciale sopra indicata entro la scadenza.

2. **Fattispecie:** *le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza del conto di debito, ma l'importo è inferiore al dovuto e non consente il quietanzamento di tutti gli importi (bollette a debito).* In tal caso, all'operatore titolare di conto di debito, considerato che è dovuto il pagamento di tutti i movimenti in scadenza individuati con numero di A93, verranno

⁸ A decorrere dal 1° maggio 2016 per le Risorse proprie tradizionali si applicherà il tasso di interesse previsto dall'articolo 114 bis del Reg. (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013.

quietanzati soltanto i movimenti che rientrano nelle somme versate. L'Agenzia tratterà le somme in eccesso non sufficienti per saldare gli altri movimenti in scadenza per il loro utilizzo a partire dai pagamenti successivi. L'operatore dovrà poi versare la differenza dell'importo necessario a saldare il debito.

Soluzione: in questa ipotesi considerato che l'operatore non ha adempiuto al pagamento di tutte le somme in scadenza alla data prevista, **si applica** la sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/97, calcolata sulla differenza tra importo versato dall'operatore e la somma totale a debito e non già sull'intero importo della/delle dichiarazioni rimaste insolute. Lo stesso è a dirsi per il calcolo degli interessi moratori.

3. **Fattispecie:** *il debitore dispone il bonifico nella stessa giornata di scadenza del conto di debito, oppure dopo l'orario di cut-off della giornata lavorativa precedente.*

Il pagamento confluisce alla scadenza dovuta nel conto dell'Agenzia solo se effettuato entro il termine di cut-off oppure con la modalità del bonifico urgente nei termini indicati dall'istituto di credito per garantire il riversamento delle somme al conto del beneficiario nella giornata di scadenza del conto di debito.

Soluzione: se le somme non confluiscono nella contabilità speciale dell'Agenzia entro la data di scadenza, **si applica** la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/97.

4. **Fattispecie:** *il debitore esegue il bonifico a favore della contabilità IT43N01000032300000000000618, sempre intestato all'Agenzia anziché sulla contabilità IT39M0100003245348200005625 e le somme affluiscono nella disponibilità dell'Agenzia alla data della scadenza.*

Il pagamento risulta non quietanzato e il sistema informatico doganale AIDA non può "riconciliare" automaticamente il versamento con le operazioni doganali precedentemente prenotate in quanto manca l'informazione del pagamento stesso.

Soluzione: in questa ipotesi l'operatore deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento alla scadenza stabilita, in tal caso, come chiarito dall'articolo 13 del D. Lgs 472/97, **non si applica** la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97. Si precisa che le operazioni saranno quietanzate solo all'esito dello storno, disposto dall'Agenzia, dal conto IT43N01000032300000000000618 al conto IT39M0100003245348200005625.

Nulla potrà essere imputato all'Agenzia circa il ritardo del riaccredito delle somme sul conto di debito, che potrà avvenire solo a seguito dell'accredito delle somme sulla contabilità speciale IT39M0100003245348200005625.

Si evidenzia da ultimo che, nonostante con un unico bonifico sia possibile saldare il debito relativo a più sottoconti radicati su diversi Uffici delle dogane, la competenza ad accertare e ad avviare la procedura per sanzionare il ritardo nel pagamento grava su ogni Ufficio interessato dall'operazione.

Considerato che l'utilizzo del pagamento con bonifico è finora stato oggetto di sperimentazione operativa ed in ottemperanza al generale principio di "tutela dell'affidamento e della buona fede" richiamato tra l'altro, in materia di sanzioni, dalla Legge 212/2000 e dal D.Lgs n.472/97, **le disposizioni del paragrafo B) si applicano a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare.**

Si invitano le Direzioni in indirizzo a segnalare periodicamente i casi di ritardo nel riversamento non imputabili all'operatore, nonché eventuali casistiche non analizzate nel presente documento, vigilando sulla uniforme e conforme applicazione delle istruzioni fornite.

Anche agli organismi esterni in indirizzo destinatari delle presente circolare è chiesta la massima diffusione della stessa e la segnalazione di ogni eventuale problematica dovesse insorgere nella sua applicazione.

Infine, si ritiene utile evidenziare che dal 18 dicembre p.v. sarà attiva la casella di posta elettronica dogane.pagamentonline@agenziadogane.it a cui inviare le richieste di assistenza per i pagamenti on-line effettuati a favore della contabilità speciale IT39M0100003245348200005625. L'email dovrà avere il seguente oggetto "assistenza per prenotazione (xxxxx) del (yyyy)", ad esempio "assistenza per prenotazione 12345 del 2015". Le email con oggetto diverso non saranno trattate.

Il Direttore Centrale TI

Dr.ssa Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93

Il Direttore Centrale LPD

Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93